

**ALLEGATO A DELIBERA DI GIUNTA SDS N. 15 del 20/05/2009
TESTO INTEGRATO CON DELIBERA C.C. 2009/45 DEL 20/04/2009**

Comune di Firenze

Ufficio Area Metropolitana e Decentramento

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 - Finalità degli interventi

Art. 4 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

Art. 5 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

CAPO II INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6 - Interventi economici di assistenza sociale

Art. 7 - Intervento economico di sussistenza- descrizione

Art. 8 - Intervento economico di sussistenza - disciplina

Art. 9 - Intervento economico di inserimento - descrizione

Art. 10 - Intervento economico di inserimento - disciplina

Art. 11 - Intervento economico finalizzato

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte

Art. 13 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

Art. 14 - Disposizioni di carattere generale

Art. 15 - Determinazione degli importi

Art. 16 - Revisione

Art. 17 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale – in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati dal Servizio Integrato Assistenza Sociale Territoriale (SIASST) dei Quartieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2 (Destinatari)

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono tutti i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Firenze che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.
2. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma successivo.
3. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestiranno comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza.

Art. 3 (Finalità degli interventi)

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 (Preso in carico e piano individualizzato di assistenza)

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

2. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a. una fase di valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
 - b. predisposizione e sottoscrizione di un piano individualizzato di assistenza condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
 - c. verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
3. Il progetto di presa in carico per persone che non hanno usufruito da almeno due anni di alcuna prestazione si considera concluso. Pertanto essi non potranno accedere ad alcuna prestazione o intervento di assistenza sociale se non previa ridefinizione del piano individualizzato di assistenza di cui al comma 2, lettera b del presente articolo.

Art. 5

(Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici)

1. Avranno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente di Firenze di cui all'art. 2 , commi 1 e 2, appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio/economico, valutato a partire dall'Indicatore della Situazione Economica (ISE), calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 130/00.
2. Rappresentano cause di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:
 - a. di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 130/00) di valore superiore a € 5.000,00;
 - b. di patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 109/98, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 130/00) di valore superiore a € 15.000,00, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9;
 - c. dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.
3. Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, per quantificare l'importo degli interventi economici di sussistenza o di inserimento si procederà nel modo seguente:
 - a. definizione del fabbisogno economico del nucleo familiare utilizzando i valori del Minimo Vitale, indicati nella tab. 1, approvati annualmente con apposito provvedimento della Società della Salute di Firenze ai sensi dell'art.15;

Tab. 1 – I valori del Minimo Vitale

<i>Componenti il nucleo</i>	<i>Coefficiente scala di equivalenza</i>	<i>Valore annuo del Minimo Vitale</i>	<i>Valore mensile del Minimo Vitale</i>
1	1,00	5.956,56	496,38
2	1,57	9.351,80	779,32
3	2,04	12.151,38	1.012,62
4	2,46	14.653,14	1.221,09
5	2,85	16.976,20	1.414,68

Coefficienti integrativi della scala di equivalenza

Per ogni componente il nucleo	+ 0,35
Per presenza di handicap o invalidità > 66%	+ 0,50
Per assenza di un genitore e presenza di figli minori	+ 0,20
Per entrambi i coniugi lavoratori e presenza di figli minori	+ 0,20

- b. calcolo dell'importo erogabile sottraendo dal fabbisogno economico il valore ISE indicato nella specifica attestazione, le entrate percepite a qualsiasi titolo da ciascuno dei componenti il nucleo familiare e non contemplate dalla normativa ISEE e sommando la quota di spesa annua sostenuta per il pagamento del canone di locazione eccedente il valore della franchigia prevista dalla normativa ISEE (sino a un massimale complessivo annuo del canone pari a € 12.000,00) o l'importo degli interessi passivi relativi al mutuo acceso per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del nucleo (sino a un massimale annuo di € 5.000,00) (tab. 2).

Tab. 2 – Schema di calcolo dell'importo dell'intervento economico

Modalità di calcolo degli interventi economici di sussistenza o di inserimento								
Importo annuo dell'intervento economico	=	Valore annuo del Minimo Vitale (tab. 1)	-	Valore ISE	-	Altre entrate del nucleo	+	Quota annua del canone di locazione eccedente la franchigia ISEE o importo degli interessi passivi del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione del nucleo

4. L'importo dell'intervento economico è corrisposto mensilmente ed è calcolato dividendo per 12 il valore dell'importo erogabile annualmente sulla base del progetto individualizzato.

5. I richiedenti gli interventi economici dovranno presentare la specifica attestazione prevista dalla normativa ISEE rilasciata non oltre i trenta giorni antecedenti la data di presentazione della domanda della prestazione.

6. Nel calcolo dell'importo dell'intervento economico si terrà anche conto dell'intervenuta variazione di reddito, debitamente documentata, che abbia modificato la situazione reddituale del nucleo familiare indicata nell'attestazione ISEE. Nel corso della prestazione economica l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione migliorativa della propria situazione economica risultante nell'attestazione ISEE.

7. L'importo massimo mensile erogabile è definito annualmente con apposito provvedimento della Società della Salute di Firenze ai sensi dell'art. 15.

Capo II INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6

(Interventi economici di assistenza sociale)

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Firenze, secondo le finalità di cui all'art. 3 si articolano in:
 - a. Intervento economico di sussistenza;
 - b. Intervento economico per l'inserimento;
 - c. Intervento economico finalizzato.

Art. 7

(Intervento economico di sussistenza – descrizione)

1. E' un intervento economico diretto a persone ultra sessantacinquenni e agli affetti da invalidità permanente formalmente accertata e di grado non inferiore al 74% e che si trovino in una delle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 5.
2. I familiari non conviventi verranno coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla situazione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.
3. Al riguardo il servizio sociale territoriale provvederà ad informare il richiedente circa il suo diritto a ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.
4. Il Comune di Firenze richiederà all'assistito il rimborso di quanto eventualmente erogato dai tenuti all'obbligo alimentare ai sensi della norma citata al comma precedente.

Art. 8

(Intervento economico di sussistenza – disciplina)

1. L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 7 (ad esclusione dei cittadini italiani non residenti, degli stranieri non comunitari non residenti o comunque privi del permesso di soggiorno e dei cittadini comunitari non in possesso del diritto di soggiorno permanente);
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
 - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 5 .
2. Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere reiterato, anche in misura ridotta, previo aggiornamento del piano individualizzato di assistenza di cui all'art. 4.
3. L'erogazione del contributo di sussistenza è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9.

Art. 9

(Intervento economico di inserimento – descrizione)

1. E' l'intervento economico previsto per le persone sole o nuclei familiari in cui vi siano uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari secondo i valori del minimo vitale di cui all'art. 5.

2. L'intervento è orientato, in particolare, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.
3. Nel Piano individualizzato saranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione, anche parziale, del reddito familiare.
4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti il nucleo, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a. presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
 - b. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 6 mesi successivi al parto.
5. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto di assistenza individuale saranno concordati con le persone coinvolte.
6. Il servizio sociale territoriale elaborerà un progetto di assistenza individuale che verrà sottoscritto dagli interessati. Essi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi, pena l'esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.

Art. 10

(Intervento economico di inserimento – disciplina)

1. L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 9; per gli stranieri non comunitari e comunitari il contributo per l'inserimento potrà essere concesso solo nei casi di disoccupazione previsti e consentiti dalla normativa in vigore per il mantenimento del diritto di permanenza sul territorio nazionale;
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
 - c. situazione economica entro i parametri di accesso di cui all'art. 5;
 - d. iscrizione alle apposite liste del Centro provinciale per l'impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito.
2. La durata massima dell'Intervento economico di inserimento è di mesi 6.
3. L'intervento può essere reiterato una sola volta per un massimo di 3 mesi, solo qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal progetto di assistenza individuale. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione dei competenti servizi sanitari pubblici territoriali. Di norma dalla conclusione dell'intervento alla fruizione di un nuovo contributo dovranno decorrere almeno dodici mesi.
4. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
 - a. rifiutato offerte di lavoro;
 - b. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - c. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
 - d. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del progetto di assistenza individuale in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.
5. L'erogazione dell'intervento economico di inserimento è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 7 (Intervento economico di sussistenza).
6. In casi eccezionali, per i quali l'equipe curante che segue gli utenti del SER.T e della Salute Mentale Adulti, certifichi con propria specifica, motivata relazione, che i limiti temporali di cui al presente articolo confliggono gravemente con i programmi terapeutici riabilitativi multidisciplinari attivati ed in corso, possono essere valutate ulteriori reiterazioni dell'intervento economico di riferimento”.

Art. 11
(Intervento economico finalizzato)

1. L'intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedano un eccezionale e straordinario onere economico.
2. L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. requisiti di cui all'art. 2; per i cittadini residenti senza fissa dimora nel territorio comunale l'intervento non potrà riguardare spese relative all'alloggio quale dimora stabile (utenze, trasloco, affitto, ecc) ad eccezione che queste siano connesse all'avvio della procedura di variazione anagrafica;
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
 - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 5.
3. L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non potrà superare la somma annua massima di € 1.000,00; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di € 1.300,00 da erogarsi in una o più soluzioni e comunque tenuto conto delle risorse disponibili. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verificherà la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi nonché l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.
4. Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):
 - a. bollette luce, acqua, gas. Il cittadino si impegnerà a chiedere immediatamente rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori;
 - b. spese per trasloco;
 - c. arretrati affitto e spese condominiali;
 - d. spese relative a necessità di carattere primario o ad attività di socializzazione a scopo preventivo e/o educativo rivolte a minori e famiglie a rischio di esclusione sociale, quando non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
 - e. reperimento alloggi temporanei. La permanenza potrà avere durata massima di 20 giorni.
5. Richieste relative ad interventi non compresi nell'elenco di cui sopra saranno valutate in relazione al singolo progetto di assistenza ed adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e alla loro funzionalità a tale progetto.
6. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata e rendicontata.
7. L'intervento di cui al presente articolo potrà essere anche erogato, qualora sia stato verificato che ne sussistano le condizioni di particolare gravità, sotto forma di cassa economica urgente.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte)

1. Per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del DPR n. 445/00, il Comune effettuerà controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% dei beneficiari degli interventi economici di cui agli artt. 7 e 9 e

semestralmente i beneficiari dei contributi di cui all'art. 11, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

2. Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 13

(Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente)

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

3. Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 14

(Disposizioni di carattere generale)

1. L'avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza, mediante la compilazione di apposita modulistica che sarà sottoscritta anche dal servizio sociale territoriale. A tal fine il richiedente dovrà presentare tutta la documentazione prevista per ogni prestazione. Ove consentito le dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo.

2. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente Sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. L'Assistente sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito all'art. 5.

4. Tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono essere effettuati anche mediante la consegna di voucher sociali da spendere per l'acquisto di generi di prima necessità, presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

Art. 15

(Determinazione degli importi)

1. L'importo massimo mensile erogabile e l'adeguamento degli altri importi previsti all'art. 5, compreso il valore del minimo vitale, sono determinati con provvedimento annuale della Società della Salute.

Art. 16
(Revisione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati delle decisioni, è ammessa istanza di revisione all'organo che le ha adottate, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa.